DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 8

Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale e' rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o piu' Regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1986, non più in vigore dal 11 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Estremi	Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Capo	III — Disposizioni sulla coltivazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-ricerca-e-della-coltivazione-delle-risorse/art-8-concessione-di-coltivazione-per-risorse-geotermiche-d-interesse-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it